

Comune di Montefortino

Provincia di Fermo

Rep. n. _____

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" – ORDINANZA DEL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 56/2018.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 01 (uno) del mese di ottobre, in Montefortino con il presente atto, da valere come Legge,

TRA

CIAFFARONI DOMENICO, nato a Montefortino l'08.09.1958, che interviene in nome e per conto del Comune di Montefortino,

E

ARCH. LORENZO BEVINI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1187, C.F. BVNLNZ90B17H769F, P.IVA 02428720441, con studio a Ascoli Piceno (AP) in via Piacenza n. 11, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Montefortino conferisce all'Arch. Lorenzo Bevini l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in oggetto.

In particolare, l'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di progettazione esecutiva per i RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018, dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario, questo Ente potrà eventualmente estendere allo stesso Professionista la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ferme restando le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le prescrizioni del presente disciplinare relativamente alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere.

Art. 2 – Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e che svolgerà le prestazioni professionali

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Lorenzo Bevini, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1187, C.F. BVNLNZ90B17H769F, P.IVA 02428720441, con studio a Ascoli Piceno (AP) in via Dino Angelini n. 70, iscrizione ente previdenziale Inarcassa.

La persona fisica che svolgerà le prestazioni di cui al presente disciplinare è la seguente:

- l'Arch. Lorenzo Bevini, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1187, C.F. BVNLNZ90B17H769F, P.IVA 02428720441, con studio a Ascoli Piceno (AP) in via Dino Angelini n. 70.

Art. 3 – Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.
5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.
6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.
8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in

data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l’obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l’autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell’Anagrafe dell’impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 4 – Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al RUP del Comune di Montefortino, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Committente.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare. Il Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 – Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di affidamenti di servizi di progettazione di lavori pubblici, e in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;
- D.M. 17 giugno 2016;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, di sicurezza, ecc) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

Art. 6 – Obblighi generali del committente

Il Comune di Montefortino si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

Art. 7 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

L'incarico conferito è relativo all'espletamento delle attività di progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dovrà attenersi a quanto segue.

- a) La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata.
- b) Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati all'interno del D.P.R. 207/10. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Disciplinare.

Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori suindicato rappresenta una prima determinazione sommaria, che rappresenta comunque un limite economico per la redazione del livello di progettazione. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

- d) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo quanto indicato dal presente Disciplinare.

e) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà del Comune di Montefortino, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

f) Gli elaborati dovranno essere forniti con le seguenti formalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del Comune di Montefortino (documenti in formato pdf, disegni in formato dwg accompagnati dai relativi stili di stampa);
- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno preferibilmente avere formato di dimensione massima A1 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
- eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall'incaricato nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie, eccedenti le n. 3 copie, da parte del Comune di Montefortino comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

g) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal RUP del Comune di Montefortino senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

h) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di controllo preposti all'autorizzazione dell'opera ultimate.

i) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal RUP del Comune di Montefortino prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto, senza per ciò stesso sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 8 – Consegna degli elaborati

Con riferimento alla redazione del progetto, si precisa che la consegna degli elaborati è così suddivisa:
1° fase: progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

- Relazione generale del progetto esecutivo
- Relazioni specialistiche
- Elaborati grafici del progetto esecutivo
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
- Cronoprogramma
- Elenco dei prezzi unitari
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Tutte le relazioni specialistiche (geologica, idrologica e idraulica, strutturale, geotecnica impianti, ecc), come i documenti relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge.

Il Committente potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, di suddividere la redazione del progetto esecutivo, qualora ne dovesse emergere l'esigenza ai fini autorizzativi.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie a seguire l'iter di approvazione del progetto fino alla definitiva approvazione dello stesso nelle varie fasi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli organi di approvazione.

Art. 9 - Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attività:

- assistenza all'esecuzione delle indagini geologiche e specialistiche;
- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

Art. 10 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

Al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- verificare le disposizioni progettuali con gli organi/strutture interni al committente;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

L'incaricato è tenuto ad effettuare incontri presso l'Ufficio preposto dal committente, alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato dallo stesso RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali, conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni, rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione e dei Vigili del Fuoco.

Art. 11 - Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione

Richiamata l'OCSR n. 56/2018, in particolare l'art. 4, comma 5, ("l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non inferiore a 50 giorni e non superiore a 120 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva") l'incarico in oggetto dovrà essere espletato nei seguenti termini massimi:

- **progetto esecutivo** da appaltare: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione d'incarico;

Per la determinazione dei termini di consegna si considereranno i giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle prestazioni oggetto dell'incarico, al netto dei tempi necessari per le verifiche e approvazioni.

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire le modalità ed i tempi di utilizzo; inoltre il Committente potrà anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del professionista o della società incaricata possano essere sollevate eccezioni di sorta. Resta inteso che, in questo caso, verrà meno la responsabilità dell'aggiudicatario dell'incarico sulle variazioni introdotte dal Committente.

I termini di cui sopra saranno rideterminati, anche per il calcolo delle eventuali penali, in base alla riduzione percentuale proposta nell'offerta.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente dimostrabili (es. PEC, raccomandata a mano o A.R.).

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

Art. 12 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

Per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'incarico sarà applicata una penale pari a €. 50,00.

Qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o nel caso che il prestatore trascurasse gli adempimenti contrattuali, il Committente si riserva la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori spese del soggetto affidatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni in relazione all'affidamento a terzi dell'incarico ai sensi della presente Convenzione.

Le penali saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), il Comune di Montefortino provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Comune di Montefortino debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

Art. 13 - Onorario

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad Euro 8.923,40 (ottomilanovecentoventitre/40), oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel presente Disciplinare d'incarico.

L'incaricato, prima di superare con la prestazione detto limite, dovrà fornire al RUP del Comune di Montefortino l'indicazione e la specificazione delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'allegata offerta, ed attendere l'espressa autorizzazione da parte del RUP del Comune, sia in ordine alle scelte progettuali che alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico professionale.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dal Committente o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Tutte le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario corrisposto all'incaricato.

I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dell'incarico sarà disposta per fasi successive, a seguito di verifica dell'operato da parte del Responsabile del procedimento e verrà effettuato con la seguente modalità:

- 100 % del compenso relativo alla progettazione e relativi spese ed oneri accessori, dopo 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario del Governo e l'adozione del decreto di concessione del contributo.

Il Comune di Montefortino, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere il pagamento, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, a seguito di inadempienze nell'esecuzione dell'incarico fino a che il soggetto incaricato non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore, dopo l'esito positivo della verifica da parte del Responsabile del procedimento, entro sessanta (60) giorni d.f.f.m.

In caso di contestazioni il Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino al raggiungimento di un accordo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'incaricato si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il numero CIG.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca: _____

Sede: _____

Codice IBAN: _____

L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è _____, nato ad _____ il _____, C.F.: _____. Non vi sono altri soggetti (persone fisiche) che per l'incaricato saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Anticorruzione (A.N.AC.).

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub-affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 - Anticipazione

Il Committente non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione dell'onorario spettante all'incaricato per le prestazioni da rendere in dipendenza del presente contratto.

Art. 17 - Polizza di responsabilità civile professionale

L'incaricato dovrà essere in possesso di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura di eventuali danni subiti dal Comune di Montefortino in conseguenza di errori o di omissioni di cui al presente incarico.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare comporti l'applicazione della penale, di cui all'art. 12 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno dell'art. 13.

In tale ipotesi, il Committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore del Comune di Montefortino in conseguenza dell'inadempimento.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Committente potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso

relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo del Committente o che siano state validate positivamente.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 19 - Recesso dal contratto

Il Committente ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto.

In tali casi, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dal Committente e correttamente eseguite.

Art. 20 - Incompatibilità

Gli incaricati delle prestazioni non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alla esecuzione delle opere oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'incaricato, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'incaricato, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 21 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'incaricato venisse a conoscenza.

Art. 22 - Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, l'incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate. In ogni caso, il subappalto delle prestazioni consentite dovrà essere preliminarmente autorizzato dal Committente, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ascoli Piceno. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 24 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni.

Art. 25 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, l'incaricato dichiara di avere il proprio domicilio ad

Art. 26 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 28 - Registrazione contratto

Il valore della presente convenzione, preventivamente fissato in €. 8.923,40 (Cassa previdenza ed IVA escluse), verrà registrato solo in caso d'uso.

Il presente disciplinare d'incarico è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Letto, approvato e sottoscritto.

Montefortino, **11.09.2019**

Ciaffaroni Domenico _____
(firmato digitalmente)

Arch. Lorenzo Bevini _____
(firmato digitalmente)